

in grassetto le integrazioni apportate dall'Amministrazione Comunale, e le prescrizioni indicate dall'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" Via Manzoni, 5 - Udine" con propria nota Prot. 80182/DD4 del 20.11.2002
~~barrato le parole da togliere~~

Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 10.12.1999

C.R.C. Prot. 44227 del 17.01.2000

Modificato con deliberazione C.C. n.50 del 21.12.2002

Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 05.04.2017

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

GENERALITÀ'

Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale assicura nell'ambito del territorio Comunale l'applicazione delle leggi e dei Regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Particolare rilievo sarà dato a tutte le norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo - rurale e paesaggistico come risulta dalla zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e anche agli ambiti urbanizzati e agli insediamenti abitativi e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.

Il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio Comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'**art. 54 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267**, nonché dell'art. 17 p.to 7 dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20.03.1965 n. 2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.

Le ordinanze di cui al precedente comma debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono rivolte, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l' adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta, l' intimidazione e le penalità combinabili a carico degli adempienti.

TITOLO II

COSTRUZIONI RURALI

Art. 5 - Case e fabbricati rurali

Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle norme di attuazione del P.R.G.C.

I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie ed in particolare devono essere dotati di sufficiente areazione e illuminazione naturale o artificiale;

2) i pavimenti dovranno essere comunque di materiale antiscivolo e le pareti dovranno essere facilmente disinfettabili;

3) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica.

4) disporre di idonea attrezzatura di lavaggio, disinfezione ed asportazione degli effluenti.

5) i recinti all'aperto devono essere dislocati e strutturati in modo da non creare nocuenti alle civili abitazioni, non devono comunque essere a confine di proprietà e a ridosso delle civili abitazioni, e quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;

6) i ricoveri per l'allevamento di qualsiasi specie devono rispondere strutturalmente alle esigenze degli interventi di prevenzione-diagnosi-profilassi-terapia degli animali, in maniera da essere ritenute idonee dal Servizio Veterinario competente.

7) Gli allevamenti di animali per uso familiare (polli, conigli, tacchini, ecc., per un numero massimo di capi pari a n. 20 per specie non devono creare problemi (odori e rumori) ai vicini.

Art. 6 Caratteristiche generali delle concimaie

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di mt. ~~20~~ **25**.

Tra le concimaie e le case di abitazione interne all'Azienda, deve essere rispettata la distanza prevista dalle norme del P.R.G.C. e **comunque mai inferiore a mt. 25**.

La concimaia oltre che per le stalle di bovini ed equini, deve essere realizzata per qualsiasi specie animale allevata. **In particolare, nel caso di allevamenti bovini le sue dimensioni dovranno essere ampiamente proporzionate al numero dei capi mediamente presenti, con particolare riguardo al numero di capi adulti (maggiori di 24 mesi)**

Le concimaie devono essere dotate, ai sensi dell'art. 10 del DPR 547/55 e comunque secondo le norme di buona tecnica, di un parapetto perimetrale di altezza non inferiore ad 1 metro.

Nel caso di nuove realizzazioni, dovranno essere conformi a quanto disposto dalle norme del P.R.G.C. e dal Regolamento Edilizio.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nel D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da permettere uno stoccaggio adeguato alle corrette tecniche agronomiche;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi e di pericolosità;
- devono avere fondo e pareti, nonché le giunzioni impermeabili.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezione animali al di fuori di suddette concimaie.

Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All' interno dell' abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà consentito qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell' art. 8 del presente Regolamento.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono avere le caratteristiche necessarie da non provocare spandimenti nel caricamento e durante il trasporto stesso.

Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

- Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate (salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive).

- Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola e nel rispetto della Legge n.172/95 e del D. L.vo n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

- I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;

- Le quantità di deiezioni liquide per l'utilizzazione agronomica sono quelle corrispondenti ad un carico non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame d'allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere dell'~~Dipartimento di prevenzione~~ **ARPA** competente per territorio, potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato differenziandolo per specie.

- Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente, e senza processi di trattamento dei prodotti, all'alimentazione umana;

- dovrà essere assicurata l'impossibilità d'immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti;
- a tal fine la pendenza massima dei terreni non dovrà essere superiore al 15%.

- lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dall' ~~settore Igiene Pubblica~~ **ARPA**.

In caso d'inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non devono produrre inconvenienti igienici, quali l'emissione di odori o la diffusione di aerosoli che arrechi disturbo alla popolazione.

A tale scopo:

- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;
- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento; queste operazioni nel periodo compreso tra **maggio e settembre** vanno eseguite, entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00 qualora siano effettuate nel raggio di 30 metri da civili abitazioni o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione, l'aratura dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive allo spandimento.
Nel caso di esalazioni di particolare intensità tali operazioni colturali andranno eseguite immediatamente dopo lo spandimento.

Se le macchine di distribuzione sono dotate di appositi interratori possono derogare dai limiti orari indicati.

Sanzioni Amministrative: da € 50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate (D.Lvo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.)

TITOLO III

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 9 - Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare nel rispetto delle norme generali vigenti i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, possono accedere esclusivamente mezzi abilitati alle lavorazioni agricole.

Art. 10 - Accensione di fuochi

L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture.

Si dovranno usare in ogni caso tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell'eventualità che il fumo rechi pericolo e disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati (ovvero in biocompositori).

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

La combustione dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi Sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.Lvo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni fronteggianti e attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 12 - Spurgo dei fossi e di canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere sempre e soprattutto nel caso di piogge continue e di piene che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade Comunali e rurali devono, a cura e spese dei proprietari, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 13 - Diramazioni o accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 14 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine.

Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzioni Amministrative: da € 50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 15 - Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante, erbacce, rovi e quant'altro che si dovesse protendere oltre il ciglio stradale, (ivi compresi i marciapiedi) vietando la libera visuale o causando intralcio alla circolazione.

Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

Sanzioni Amministrative: da € 50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 15/bis - Opere di manutenzione attinenti al decoro urbano

Ai fini di preservare il decoro urbano e di evitare inconvenienti di tipo igienico, i lotti edificabili non utilizzati devono essere oggetto di regolare manutenzione.-

Tale manutenzione dovrà consistere, secondo i casi, nei seguenti interventi:

1) Nei lotti ingombri di materiale di risulta di qualsivoglia specie e/o di vegetazione spontanea invasiva dovrà essere eseguita preliminarmente una operazione di completa pulizia al fine di ripristinarne le caratteristiche e di eliminare quanto depositatosi.-

2) Nei lotti che non abbiano i problemi sopradescritti dovranno essere eseguiti almeno due sfalci annui da effettuarsi il primo entro il 15 giugno ed il secondo entro il 15 settembre.-

Alla esecuzione delle operazioni sopradescritte sono tenuti i proprietari dei lotti.-

In caso di inadempimento, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori e, qualora questi non vengano realizzati entro i termini previsti, ne dispone d'ufficio l'esecuzione, con spese totalmente a carico degli interessati.-

Art. 16 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o capitagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capezzagne o capitagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt 1,50.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 0,50 metri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

Una capezzagna di mt. 1,50 dovrà essere tenuta anche dall' argine e dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

La capezzagna e la fascia di rispetto devono essere tenute costantemente pulite evitando la crescita di erbacce, rovi ecc.

Qualora il proprietario o il conduttore del fondo manometta, danneggi le strade vicinali, i fossi, i canali o manufatti di uso pubblico o collettivo, l'autorità comunale potrà intervenire direttamente a ripristinare l'efficienza di strade, fossi, canali, ecc. addebitando ai responsabili le spese dei lavori.

In tali zone di rispetto non deve essere in alcun modo limitata la visibilità e la larghezza della superficie viabile (carreggiata)

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo non solo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Recidiva: € 150,00.=

Art. 17 - Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata.

E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art.18- Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 19 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

Art. 20- Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Art. 21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

~~— E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali fuori dei centri abitati quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo.—~~

~~— In tali occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.—~~

~~— Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell' ambito urbano.—~~

1 . E' consentito il transito delle mandrie o greggi lungo le strade comunali ad una distanza minima di ml 300 dal centro abitato.

2. Si sancisce l'obbligo da parte dei proprietari di comunicare, almeno 15 giorni prima il percorso del transito sul territorio comunale. A tale richiesta dovrà essere allegato il bibretto per pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente attestante la situazione sanitaria del gregge o dell'armento.

3. E' consentita la sosta o il pascolo su terreni privati, previo consenso scritto dei proprietari eventualmente da esibirsi agli organi originari.

4. In tali occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

Art. 22 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 23- Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio classificabile come miglioramento aziendale che comporti alterazioni morfologiche vegetazionali e paesaggistiche compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale conformemente al rispetto di norme e legislazione la rilascerà.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in ripristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 38 della L. 142/90 e dell'art. 38 lettere A) ed E) dello Statuto Comunale l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 24- Siepi e corsi d'acqua

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua senza progetto approvato.

Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini senza progetto approvato.

E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

I frontisti posti lungo i tratti di tutti i corsi d'acqua (fossi, canali, rii e torrenti) del comprensorio del Comune di Pagnacco sono tenuti all'eliminazione di tutte le eventuali ramaglie, immondizie, detriti e quant'altro possa essere motivo di ostruzione al normale deflusso delle acque o di pericolo all'incolumità pubblica.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra volti a modificare le quote del fondo se non autorizzate dal Comune.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

TITOLO V

AMBITI BOSCHIVI E TUTELA DELLE SPECIE PREGIATE

Art. 25 - Ambiti boschivi.

Nei boschi_ come definiti dalla L.R. 22/82 e successive modifiche, per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di Polizia Forestale approvate con D.P.G.R. n. 0174 del 11/04/1989.-

Salvo che per utilizzazioni di modesta entità, ad uso familiare (inferiore a 10 tonnellate) per il quale non è richiesta alcuna formalità, il taglio può essere stabilito solo previa comunicazione in carta semplice da farsi almeno 20 giorni prima alla stazione Forestale di Tarcento (tel. n. 0432 - 785598), competente per territorio e, per conoscenza, al Comune.-

Nel caso di tagli inferiori a 10 tonnellate, allo scopo di conservare e sviluppare le essenze nobili è comunque previsto il rilascio delle piante migliori delle seguenti specie: ciliegio, frassino, acero, tiglio, carpino bianco e tutte le piante della famiglia della quercia (rovere) possibilmente distribuite in modo uniforme.-

Art. 26 - Siepi e filari.-

Nei filari e siepi costituiti da specie pregiate quali ciliegio, frassino, acero, tiglio, carpino bianco e tutte le piante della famiglia della quercia (rovere), allo scopo di conservare e sviluppare le essenze nobili locali, è vietato il taglio a raso. E' previsto il rilascio delle piante migliori, rappresentative delle specie sopracitate, possibilmente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie.-

Epoca del taglio consentita dal 1 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo.-

Per assicurare la perpetuazione del ceduo, l'abbattimento deve essere eseguito in modo che la corteccia della ceppaia non resti slabbrata, la superficie del taglio deve esser inclinata verso l'esterno e risultare il prossimità del colletto.-

In caso di infrazioni al presente titolo si applicherà :

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

TITOLO VI

AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 27 - Limitazioni generali.

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (ex Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali, Regionali e Comunali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni, esternamente all'ambito tutelato.

TITOLO VII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 28 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S.n.4 "Medio Friuli", qualunque casi di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria dell'09.02.1954 n.320.

La denuncia di malattia infettiva o diffusiva va presentata al Sindaco ed al Servizio veterinario della A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".....(ai sensi del).....DPR 320/54 e successive modifiche.

Art. 29 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità Sanitarie.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

Art. 29 - Seppellimento di animali morti per malattia infettiva

Denuncia animali morti

Ogni caso di morte sospetta dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 264 del T.U.LL.SS.

Art. 30 - Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso a rischio di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 31 - Animali morti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del DPR 01.02.1954 n. 320 la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dalla Autorità Sanitaria Competente.

Art. 32 - Spostamento animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente D. L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani..) morti si devono rispettare i disposti del vigente D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Art. 33 - Mezzi di trasporto delle spoglie animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Art. 34 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento e impiego di sostanze chimiche

La cremazione e la trasformazione delle spoglie animali vanno eseguite negli appositi impianti autorizzati.

I singoli animali morti, per i quali il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al DPR 320/54 e norme successive ed il D. L.vo 508/92 non obblighino a diverso sistema di smaltimento, devono essere eliminati mediante cremazione o infossamento.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, e a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

La profondità di interrimento deve essere tale da impedire l'accesso agli animali carnivori.

Prima del sotterramento gli animali morti devono essere cosparsi con materiale disinfettante (ad es: calce viva).

Quanto previsto dalle leggi sanitarie in vigore, la presenza dell'animale morto da interrare deve essere comunicata al veterinario della A.S.S. referente per il territorio.

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di prodotti adeguati.

Art. 35 - Depositi frigoriferi di stoccaggio temporaneo delle spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse così come previsto dal vigente D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 36 - Igiene del Personale

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza del lavoratore (D.Lvo n.626/94).

B) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 37 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità' alla legge 18.06.1931 n.987 e successive modificazioni;

- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n.987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n.1700, e modificato con R.D.02.12.1937 n.2504, e' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle Autorità' Comunali, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché' di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 38 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità' rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

C) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 39 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

L'acquisto e l'uso di Presidi Sanitari molto tossici, tossici o nocivi (ex 1a e 2a Classe tossicologica) è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n.1255/1968 25 e 26 del D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.

~~Per l'acquisto e l'uso dei Presidi Sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi da utilizzarsi esclusivamente negli orti e giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto e' destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica competente.~~

~~Tale documento ha una validità di un anno dalla data del rilascio.~~

Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso, e' responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare va assicurato che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei Presidi sanitari molto tossici, tossici o nocivi non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, venga rilevato lo stato di danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi.

Detto locale deve essere posto fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni:

- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc..), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né possano arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

1) all'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari classificati tossici, molto tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;

2) L'erogazione degli antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a ml. 30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);

3) Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi ~~“irritanti”~~ EX III[^] ed EX IV[^] classe, prima delle ore 11 e dopo le ore 16 in assenza di vento; ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla .

4) Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di ml. 5.00.

Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, e' vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Nei fondi lontani dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i

seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5.00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da Ordinanze del Sindaco;
- e' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati;

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, e' fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle colture trattate, che deve portare la dicitura "coltura (o terreno) trattato con Presidi Sanitari data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; e' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. D.L.22/97-Ronchi

E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua..

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: € 100,00.=

TITOLO VIII

CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI

Art. 40 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non e' consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Del pari non è consentita la raccolta di funghi senza le prescritte autorizzazioni.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e della locale riserva di caccia.

Eventuali infrazioni rilevate sul territorio comunale saranno tempestivamente segnalate alle autorità competenti per materia.

TITOLO IX SANZIONI'

Art. 41 - Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste nei singoli articoli.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento, si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689 e legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, salvo modifiche od integrazioni successive alla pubblicazione di questo Regolamento.

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Pagnacco -Proventi Contravvenzionali- ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale.

Quando il reato e' previsto dal Codice Penale, non e' ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed e' obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 42 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e qualora questa non venga realizzata entro i termini previsti dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 43 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art.54 del D. Leg.vo 267/2000, nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice di Procedura Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, e' punito con la

Sanzioni Amministrative: da €50,00 a € 500,00.=

Oblazione per via breve: €. 100,00.=

Art. 44 - Oblazione contestuale

ABROGATO

Art. 45 - Oblazione in sede amministrativa

ABROGATO

Art. 46 - Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisce alle eque richieste del danneggiato.

Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 47 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il mezzo, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità', nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità' medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta all'Autorità Giudiziaria competente, l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 48 - Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della L.03.05.1967 n.317, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 49 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30, essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.